Wolters Kluwer

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

Torna al libro

CEDAM IPSOA UTET GIURIDICA il fisco ALTALEX

PROTOCOLLO ALTALEX

ESTRATTO

Checklist

Il ricorso per decreto ingiuntivo

Di Vito Amendolagine

Con Formulario

ALTALEX EDITORE

IL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Il ricorso per decreto ingiuntivo è disciplinato dagli artt. 633-644 c.p.c. ed è un procedimento speciale bifasico a cognizione sommaria, il cui fine è di consentire la rapida formazione di un titolo esecutivo.
La prima fase si svolge *inaudita altera parte* ovvero senza sentire le ragioni dell'altra parte, in quanto l'esame della domanda non avviene in contraddittorio ma unicamente sulla scorta delle allegazioni presenti nel fascicolo monitorio, e si conclude con il rigetto o l'accoglimento della richiesta domanda monitoria di condanna; la seconda fase, eventuale, è quella di opposizione, con la quale si instaura il contraddittorio nei confronti della parte destinataria dell'ingiunzione.

1. ATTIVITÀ PRELIMINARE PRESSO LO STUDIO

a) Disamina/individuazione dei crediti che possono legittimare la domanda monitoria

Il credito può avere ad oggetto:

- una somma di denaro; essa deve essere liquida, cioè precisata nel suo ammontare, ed esigibile, cioè scaduta, non sottoposta a termine.
- una determinata quantità di cose fungibili; sono tali quelle che all'interno di un genere possono essere facilmente sostitute con altre di identica utilità (es. 100 tonnellate di grano duro);
- la consegna di una cosa mobile determinata;
- onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo (art. 633, comma 1, n. 2 c.p.c.);
- onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata (art. 633, comma 1, n. 3 c.p.c.).

b) Sussiste la prova scritta del credito?

Il diritto fatto valere deve essere provato mediante documentazione scritta (artt. 633, comma 1, n. 1 e 634 c.p.c.). Sono prove scritte idonee:

- le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata;
- i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal c.c.;
- gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 c.c. e ss., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute (per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale);
- gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture;
- i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti (per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato);
- gli accertamenti eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro (per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell'art. 442 c.p.c.).

Qualora la domanda d'ingiunzione sia relativa a crediti professionali, deve essere accompagnata dalla **parcella** delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale (art. 636 c.p.c.).
L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una **controprestazione** o da una **condizione**, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione (art. 633, comma 2 c.p.c.).

c) Individuare l'ufficio giudiziario competente
Nel procedimento d'ingiunzione il giudice competente è quello che sarebbe tale se la causa fosse trattata con il rito ordinario, nel rispetto delle competenze per territorio, valore e materia; quindi, il Giudice di Pace od il Tribunale in composizione monocratica (art. 637, comma 1, c.p.c.). Per i crediti *ex* art. 633, comma 1, n. 2 c.p.c., è competente anche l'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.

In caso di **continenza** tra una causa introdotta col rito ordinario ed una introdotta col rito monitorio, ai fini dell'individuazione del giudice preventivamente adito, il giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo deve ritenersi pendente alla data di deposito di quest'ultimo, a condizione che il ricorso e il decreto siano stati successivamente notificati. Pertanto la notifica del ricorso e del decreto costituiscono la condizione per il verificarsi della litispendenza il cui avveramento retroagisce, a questi fini, al momento del deposito del ricorso monitorio (Cass. Civ., 20 novembre 2013, n. 26059).

Gli **avvocati** ed i **notai** possono proporre domanda d'ingiunzione, contro i propri clienti, al giudice competente per valore del luogo dove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti od il consiglio notarile dal quale dipendono.

TABELLA DI SINTESI

Competenza per valore
- il Giudice di Pace è competente per valore per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro (art. 7 c.p.c.)
- il Tribunale è competente per tutte le cause di valore superiore non rientranti nella competenza del giudice di pace (art. 9 c.p.c.)
- crediti di avvocati e notai: è competente per valore è il giudice di pace/tribunale del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono (art. 637, comma 3 c.p.c.)

Competenza per territorio
- giudice di pace/tribunale del luogo in cui il convenuto ha la residenza od il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora (art. 18, primo comma, c.p.c.)
- se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nella Repubblica o se la dimora è sconosciuta, è territorialmente competente il giudice di pace/tribunale del luogo in cui risiede l'attore (art. 18, secondo comma, c.p.c.).

d) Raccogliere la documentazione
In particolare:

- Prove scritte di cui al punto 1, lettera b).

Wolters Kluwer

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

Torna al libro

CEDAM IPSOA UTET GIURIDICA il fisco ALTALEX